

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Rag. Dino Bellini
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Cristina Gabbiadini
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrassa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis

**CIRCOLARE DI STUDIO
A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL**

Circolare n. 14 del 9 novembre 2020

Oggetto: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE INERENTI L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si informano i clienti di studio che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 in vigore:

- in via **facoltativa** dal **1° ottobre 2020** (come consentito dal provvedimento 166579/2020);
- **obbligatoriamente** a decorrere dal **1° gennaio 2021**;

sono state aggiornate alcune specifiche tecniche inerenti le modalità di fatturazione elettronica.

In sostanza sono stati aggiornati alcuni codici da utilizzare nell'ambito del processo di fatturazione.

Si precisa che gli attuali codici sono ancora utilizzabili fino al 31 dicembre 2020, quindi per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 sarà possibile utilizzare sia gli attuali che i nuovi codici, dopodiché diverrà obbligatorio l'utilizzo dei soli nuovi codici che vengono di seguito illustrati.

FATTURA DIFFERITA E OPERAZIONI TRIANGOLARI

Sono stati creati due nuovi codici per la fattura differita:

1. **TD24** da utilizzare a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt;
2. **TD25** per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.

AUTOFATTURE PER SPLAFONAMENTO

E' stato introdotto il nuovo codice TD21 relativo alle autofatture per splafonamento nel caso in cui l'esportatore abituale abbia emesso fatture senza IVA per **importi superiori al plafond disponibile**.

Fino ad ora tale operazione veniva gestita con il codice TD20, utilizzabile in caso di "autofattura denuncia", e come "cedente/prestatore" veniva indicato colui che emetteva la fattura senza Iva che portava al superamento del plafond disponibile, mentre ora, dalle specifiche tecniche, emerge che nell'autofattura per splafonamento con codice TD21 **non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come**

“cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.

FATTURE PER CESSIONI GRATUITE

E' stato introdotto il nuovo codice TD27 relativo alle fatture per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo.

In tali casi, generalmente viene emessa una autofattura nella quale l'emittente risulta sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente, e si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

FATTURE PER CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI

E' stato introdotto il nuovo codice TD26 relativo alle fatture per cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che sarà utilizzabile per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione IVA.

GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

È stato istituito **un nuovo codice TD16 – integrazione reverse charge interno** che consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno (ad esempio acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, etc), di inviare allo SdI un documento che sostituisce l'integrazione della copia cartacea della fattura.

In tale caso se si genera un file XML da inviare allo SdI nel quale:

- come **cedente/prestatore** andrà indicato colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio
- come **cessionario/committente** colui che ha ricevuto la fattura ed è tenuto all'integrazione.

Dovrà essere chiarito se dal 1° gennaio 2021 la modalità di integrazione elettronica sarà l'unica modalità utilizzabile oppure sarà ancora consentita quella cartacea, nonché se l'utilizzo dei predetti codici per fatture ricevute da soggetti “esteri” comporterà il venir meno dell'obbligo di predisporre il cd. “esterometro”.

Inoltre sono stati istituiti tre nuovi codici che sono

- **TD17 utilizzabile per il reverse charge per servizi acquistati da soggetti esteri;**
- **TD18 utilizzabile per acquisti intracomunitari di beni;**
- **TD19 utilizzabile per acquisti di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2, DPR 633/72.**

Di seguito riportiamo una tabella con i principali codici inerenti le varie tipologie di fatture:

Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno Il nuovo codice TD16 deve essere utilizzato per integrare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno.

MOSCHEN & ASSOCIATI

TD17	Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero. Il nuovo codice TD17 deve essere utilizzato per integrare/autofatturare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti.
TD18	Integrazione per acquisto di beni intraUE Il nuovo codice TD18 deve essere utilizzato per integrare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE.

TD19	Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Il nuovo codice TD19 deve essere utilizzato per integrare/autofatturare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D. Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da un deposito IVA
TD23	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite modello F24)
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

CAMPO DELLA FATTURA ELETTRONICA DENOMINATO "NATURA" – GRUPPO "N"

Sono stati introdotti dei nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla "natura", cioè quello che deve essere compilato quando, a fronte di un corrispettivo, non vi è imposta.

Pertanto **dal 01.01.2021 non saranno più utilizzabili i codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (operazioni in reverse charge)**, in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

In particolare sono state create le nuove causali:

- **N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972**
- **N2.2 – non soggette – altri casi"** per tutti gli altri fuori campo.

Il codice che certifica le operazioni non imponibili (N3), viene invece suddiviso nei codici da N3.1 a N3.6 per la corretta compilazione dei vari campi del rigo VE34 (operazioni che formano il plafond), del rigo VE35 (operazioni verso gli esportatori abituali) e VE36 (altre operazioni non imponibili che non formano il plafond).

Infine l'ultima modifica è la **suddivisione del codice N6-inversione contabile, nei sottocodici da N6.1 a N6.8, che servono per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge**, come individuate dal rigo VE35 della dichiarazione.

E' stato istituito inoltre il codice **"N6.9 inversione contabile altri casi"** che ha natura residuale e attualmente non ha riscontro in nessun rigo della dichiarazione IVA.

MOSCHEN & ASSOCIATI

Si rammenta infine che, con le nuove specifiche tecniche, nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere c.d. “*esterometro*” è stata eliminata la possibilità di utilizzare la causale “N6” che in precedenza si considerava applicabile in caso di inversione contabile.

Di seguito riportiamo una tabella con i principali codici inerenti le varie tipologie del campo “natura”:

Codice	Tipologia operazione	
N1	Escluse ex art. 15	
N2 non soggette	N2.1	Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
	N2.2	Non soggette – altri casi
N3 non imponibili	N3.1	Non imponibili – esportazioni
	N3.2	Non imponibili – cessioni intraUE
	N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
	N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
	N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
	N3.6	Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti	
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	
N6 inversione contabile	N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)	

Si evidenzia inoltre che le nuove specifiche tecniche prevedono altresì:

- l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (essendo per sua natura sempre pari ad euro 2,00);
- l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per l’esposizione di sconti / maggiorazioni;
- l’introduzione del nuovo codice “Modalità pagamento” per il PagoPA (MP23);
- nuove codifiche “*Tipo ritenuta*” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

* * *

MOSCHEN & ASSOCIATI

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e ricordando che i professionisti dello Studio sono sempre disponibili per affrontare e risolvere ogni necessità, porgiamo i più cordiali saluti.

Studio Moschen & Associati

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Moschen', written in a cursive style.